

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Determinazione Dirigenziale n. 996 del 14.06.2023**

**D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i.. Progetto di ampliamento coltivazione e recupero ambientale della cava Avei, lotti 7A,7B,7C,8,9,10,11,12,13,14 e 2 Fuori Corso, nel Comune di Bagnolo Piemonte.**

**Proponente: LO.PI.CA S.n.c., Via Bibiana n. 129, 12031 - Bagnolo Piemonte.**

**Provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale**

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

*(omissis)*

### **DETERMINA**

**DI ESPRIMERE giudizio positivo di compatibilità ambientale RELATIVAMENTE AI PRIMI 5 ANNI DI COLTIVAZIONE** in merito al progetto di ampliamento coltivazione e recupero ambientale della cava Avei, lotti 7A,7B,7C,8,9,10,11,12,13,14 e 2 Fuori Corso, nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della Ditta LO.PI.CA S.n.c., Via Bibiana n. 129, 12031 - Bagnolo Piemonte, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi. Nello specifico il giudizio positivo di compatibilità ambientale è riferito all'intervento che ricade sui mappali n. 31, 44, 48, 49 e 6 parte del Foglio IV, del Comune di Bagnolo Piemonte, secondo il progetto illustrato nella documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 49526 del 12.08.2022 e negli elaborati progettuali, inviati con note prot. n. 11000 e 11001 del 22.02.2023, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni dei motivi ostativi, nonché nelle integrazioni finali di cui alla nota prot. ric. n. 28407 dell'08.05.2023.

**DI AUTORIZZARE** la Ditta LO.PI.CA S.n.c., Via Bibiana n. 129, 12031 - Bagnolo Piemonte, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'ampliamento della coltivazione della cava ed al recupero ambientale della cava Avei, lotti 7A,7B,7C,8,9,10,11,12,13,14 e 2 Fuori Corso, nel Comune di Bagnolo Piemonte;

**PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1) a 8) delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

**DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 8 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.

**DI PRENDERE ATTO**, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., dell'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, così come indicati in premessa:

- l'Autorizzazione per coltivazione e recupero ambientale cava di gneiss ex L.R. 23/2016 e s.m.i., loc. Avei – Lotti 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 2 Fuori Corso nel Comune di Bagnolo P.te. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2575 del 31.05.2023 (**Allegato 1**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La stessa è comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e della Deliberazione n. 47 del 27.07.2021, di approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente.

- L' Autorizzazione Paesaggistica n. 23 del 22.05.2023 ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata da parte del Comune di Bagnolo Piemonte e trasmessa con nota prot. ric. n. 32225 del 22.05.2023 (**Allegato 6**).

- Parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni, formalizzato con nota prot. ric. n. 57587 del 27.09.2022, da parte dell' AslCn1 (**Allegato n. 3**).

**DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione n. 47 del Consiglio Comunale del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante Urbanistica n. 67 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte - **Allegato 5**)

*(omissis)*

**DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi del 13 aprile 2021, dell'11 febbraio 2022, del 27 ottobre 2022 e del 6 aprile 2023, in premessa indicate.

*(omissis)*

**DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni.

Decorsa l'efficacia temporale del presente provvedimento senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

**DI STABILIRE** che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;

**DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi;

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

*(omissis)*

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

*(omissis)*

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

II DIRIGENTE

Dott. Alessandro RISSO

Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6.